



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'articolo 10 concernente modelli di certificazione nazionali;
- Vista** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la parità scolastica;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- Vista** la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Vista** la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente;
- Visto** il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, recante "Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" e, in particolare il "Profilo dello studente";
- Visto** il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e, in particolare, l'articolo 3, concernente il "Sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- Visto** il Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa;
- Vista** la "New skills Agenda for Europe", adottata dalla Commissione europea in data 10 giugno 2016;
- Vista** la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- Visto** in particolare, l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 62/2017, concernente la certificazione delle competenze nel primo ciclo;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernente norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità e, in particolare, l'articolo 7;
- Visto** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, recante Disciplina della scuola italiana all'estero;
- Considerato** che in base a quanto previsto dal citato articolo 9 del decreto legislativo n. 62/2017 i modelli nazionali per la certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- Tenuto conto** degli esiti della sperimentazione triennale di modelli nazionali di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, avviata con circolare 13 febbraio 2015, n. 3;
- Visto** il parere espresso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 20 settembre 2017;
- Ritenuto** di poter accogliere le proposte di modificazione al testo del decreto formulate dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nel citato parere, ad eccezione di quelle di seguito considerate;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, tendente ad inserire nelle premesse il riferimento al decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139, in quanto riferito al secondo ciclo di istruzione;
- Considerata** l'opportunità di non accogliere la richiesta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione volta ad attribuire a INVALSI la competenza ad adattare i modelli di certificazione delle competenze per le scuole di lingua slovena, in quanto di competenza dell'Ufficio per l'Istruzione in lingua slovena, istituito con la Legge

23 febbraio 2001, n.38, articolo 13 comma 1, ferma restando la possibilità per l'Ufficio di avvalersi di INVALSI;

DECRETA

Articolo 1

(Finalità della certificazione delle competenze)

1. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni.
2. La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione.
3. La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.

Articolo 2

(Tempi e modalità di compilazione della certificazione)

1. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
2. Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo.

Articolo 3

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine della scuola primaria, di cui all'allegato A.
2. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Articolo 4

(Modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione)

1. Tenuto conto dei criteri indicati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017, è adottato il modello nazionale di certificazione delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione, di cui all'allegato B.
2. Il modello di cui al comma 1 è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica.
3. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.

4. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.

5. Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

6. Il modello nazionale di certificazione delle competenze di cui al comma 1 è adottato anche per le scuole italiane all'estero di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, fatti salvi eventuali adattamenti alle situazioni locali e senza riferimenti agli indicatori di italiano e matematica della prova nazionale.

Articolo 5

(Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)

1. Nell'ambito delle competenze attribuite in materia alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, possono essere previsti adattamenti ai modelli di certificazione delle competenze di cui agli articoli 3 e 4.

2. Per le scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano – l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, può adattare le sezioni del modello di certificazione delle competenze di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, alle specifiche esigenze linguistiche anche avvalendosi del supporto di INVALSI.

3. L'INVALSI provvede, d'intesa con gli Uffici competenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, all'adattamento in lingua tedesca, ladina e slovena degli indicatori di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

Articolo 6

(Norme finali)

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si riserva di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ai modelli nazionali di certificazione di cui agli articoli 3 e 4 a seguito di innovazioni ordinamentali.

Il presente provvedimento è inviato ai competenti organi per i controlli di legge.

Il Ministro
f.to Sen. Valeria Fedeli